



Deutsch-Italienische
Handelskammer
Camera di Commercio
Italo-Germanica

NORME & TRIBUTI

NEWSLETTER | 2025



INDICE

SUSTAINABILITY	
Italia: Strumenti “open source” e “user friendly” di EFRAG per la sostenibilità di micro e PMI.	4
CORPORATE GOVERNANCE / D.LGS. 231/01	
Italia: L’individuazione dell’amministratore di fatto secondo la giurisprudenza di merito. . .	4
DIRITTO DEL LAVORO	
Italia: Superminimo assorbibile e passaggio di livello: la Cassazione fissa i confini.	5
DIRITTO DELLA PRIVACY	
Italia: Video scolastici online: attenzione alle finalità e alla legittimità del trattamento . . .	5
DIRITTO SOCIETARIO	
Italia: Responsabilità dei sindaci: novità introdotte dalla legge 35/25.	6
Germania: No alla convocazione dell’assemblea dei soci da parte di amministratori revocati.	6
TASSAZIONE DELLE IMPRESE	
Italia: Rilevanza fiscale delle differenze di cambio – Novità del D.Lgs. 192/24.	7
AGEVOLAZIONI FISCALI E INCENTIVI GOVERNATIVI	
Italia: Nuova procedura di comunicazione per prenotazione credito d’imposta Transizione 4.0 2025	7
FISCALITÀ INTERNAZIONALE	
Italia: La smaterializzazione della stabile organizzazione.	8
PREZZI DI TRASFERIMENTO	
Italia: Transfer pricing: onere della prova rafforzato in capo all’Agenzia	8
LIFE SCIENCE & HEALTHCARE	
Italia: Maggiorazione quota di spettanza dei grossisti: presentati i primi ricorsi al TAR . . .	9
IP & AI	
Germania: “Non lo sapevo”	9

INDICE

MERGERS & ACQUISITIONS	
Italia: Cessione di partecipazioni e diritto di prelazione	10
CRISI D'IMPRESA, RESTRUCTURING E FALLIMENTO	
Italia: Composizione negoziata della crisi e affitto di ramo d'azienda.	10
PROBLEMATICHE CONTRIBUTIVE E FISCALI DEL PERSONALE DISTACCATO	
Italia: Trattamento convenzionale del corrispettivo versato a fronte di un patto di non concorrenza	11
TASSAZIONE DELLE PERSONE	
Italia: Tassazione della costituzione e cessione di usufrutto su immobile	11
DIRITTO DELL'ENERGIA	
Italia: Decreto FER X Transitorio: al via il primo bando	12
REATI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'IMPRESA	
Italia: Vendita di prodotti industriali con segni mendaci: la Cassazione esclude il reato. . .	12
ISPEZIONI FISCALI E CONTENZIOSI TRIBUTARI	
Italia: R&S: irrilevanti i parametri del Manuale di Frascati 2015. La CGT Lombardia valorizza l'innovazione.	13
IVA E DAZI	
Italia: Split payment - novità dal 1.07.25	13

SUSTAINABILITY

ITALIA: STRUMENTI "OPEN SOURCE" E "USER FRIENDLY" DI EFRAG PER LA SOSTENIBILITÀ DI MICRO E PMI

Il 27 maggio EFRAG ha pubblicato la prima versione del modello digitale VSME e della tassonomia XBRL VSME, progettati per supportare il Voluntary Sustainability Reporting Standard for SMEs (VSME). I VSME sono gli standard di rendicontazione volontaria semplificati secondo le proporzioni e le caratteristiche delle micro e PMI. Comprendono due moduli: basic e comprehensive e - a differenza degli ESRS - non richiedono l'implementazione della doppia materialità. L'obiettivo per EFRAG è fornire alle aziende un punto di partenza solido, tecnico ed essenziale che permetta di rinnovare il dialogo tra le micro e PMI e i loro stakeholder. Il modello digitale (in MS Excel) presenta elementi interattivi, calcoli automatici e collegamenti diretti al testo e alla guida VSME per aiutare le aziende nella rendicontazione. La tassonomia XBRL consente una rendicontazione digitale e uno scambio di dati senza soluzione di continuità, indipendente dal software e dal fornitore. Con questa iniziativa l'EFRAG rinnova il suo impegno nel supportare le PMI nella promozione della rendicontazione di sostenibilità volontaria, specialmente per quelle aziende con meno di 250 dipendenti. Al contempo permette anche alle aziende più piccole di rimanere competitive, dimostrando di poter rendicontare impatti e performance di sostenibilità di fronte ad aziende più grandi e quotate.



CORPORATE GOVERNANCE / D.LGS. 231/01

ITALIA: L'INDIVIDUAZIONE DELL'AMMINISTRATORE DI FATTO SECONDO LA GIURISPRUDENZA DI MERITO

Con la sentenza n. 37/25 il Tribunale di Venezia, andando in continuità con la giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 5, Ord. 19.01.22 n. 1546) ha descritto ed elencato i requisiti per l'individuazione dell'amministratore di fatto.

Infatti, secondo il Tribunale di Venezia, l'amministratore di fatto deve essere individuato qualora si realizzi la compresenza dei seguenti elementi: (i) mancanza di un'efficace investitura assembleare; (ii) attività di gestione svolta in maniera continuativa, non episodica od occasionale e (iii) autonomia decisionale interna ed esterna, con funzioni operative e di rappresentanza.

Chiariti tali requisiti, il Tribunale precisa che la declaratoria della posizione di amministratore di fatto implica l'accertamento da parte del giudice della sussistenza degli indici sintomatici di cui sopra che consistono nell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive nella sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società.

A mero titolo esemplificativo, tale inserimento può realizzarsi attraverso i rapporti con dipendenti, fornitori o clienti o con il conferimento di deleghe in favore dell'amministratore di fatto in fondamentali settori dell'attività di impresa tali da comportare la diretta partecipazione alla gestione della vita societaria.



Dott.ssa Valeria Soliano
valeria.soliano@it.andersen.com

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italian



Avv. Simone Domenico Severino
simone.severino@it.Andersen.com

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italian

DIRITTO DEL LAVORO

ITALIA: SUPERMINIMO ASSORBIBILE E PASSAGGIO DI LIVELLO: LA CASSAZIONE FISSA I CONFINI

La Suprema Corte, con l'ordinanza n. 11771 del 5.05.25, ha stabilito che il superminimo individuale non è assorbibile in caso di passaggio a un livello superiore quando la nuova retribuzione è aumentata in conseguenza del mutamento di livello contrattuale. In sostanza, l'aumento legato al nuovo inquadramento non può essere "compensato" dall'assorbimento del superminimo precedentemente riconosciuto.

Questo principio si basa sulla distinzione tra aumento retributivo dovuto a miglioramento della posizione lavorativa (promozione) e mero aumento dei minimi. La differenza sostanziale risiede nel fatto che vi è una diversa dinamica salariale legata all'esercizio delle mansioni e all'anzianità di servizio.

Se vi è dunque un passaggio di livello frutto di una promozione, la retribuzione base deve essere pienamente riconosciuta nel nuovo livello, senza decurtazioni legate a emolumenti già in godimento.

La Cassazione afferma inoltre che, in questo caso, l'assorbibilità del superminimo può avvenire solo se espressamente prevista nel contratto individuale, ma non può essere automatica in caso di aumento della paga base dovuto alla promozione.

Rödl & Partner



Avv. Rebecca Salat
rebecca.salat@roedl.com



Dott. Pasquale Lazzaro
pasquale.lazzaro@roedl.com

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italien

DIRITTO DELLA PRIVACY

ITALIA: VIDEO SCOLASTICI ONLINE: ATTENZIONE ALLE FINALITÀ E ALLA LEGITTIMITÀ DEL TRATTAMENTO

Il Garante Privacy ha accertato l'illiceità del trattamento di dati personali da parte di un istituto scolastico che aveva diffuso su una piattaforma digitale un video natalizio con immagini di studenti, tra cui un alunno ultraquattordicenne.

La scuola ha ritenuto sufficiente il consenso del ragazzo, richiamando l'art. 2 quinquies del Codice della Privacy italiano che consente ai minori che abbiano già compiuto i quattordici anni di prestare autonomamente il consenso per i servizi della società dell'informazione. Tuttavia, il Garante ha precisato che tale regola vale solo per l'accesso diretto a servizi digitali e non per la diffusione di dati da parte di enti pubblici. In questi casi, la pubblicazione di dati personali è lecita solo se prevista da una legge, un regolamento o un atto amministrativo generale.

Poiché l'istituto scolastico non ha indicato alcuna base giuridica adeguata, la diffusione delle immagini è risultata priva di fondamento giuridico e in contrasto con i principi di legalità, correttezza e trasparenza previsti dalla normativa europea sulla protezione dei dati.

Il caso conferma che le scuole devono adottare particolare cautela nella gestione delle immagini degli studenti, evitando trattamenti per finalità non strettamente istituzionali.



Avv. Silvio Mario Cucciarre
mario.cucciarre@roedl.com

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italien

Rödl & Partner

DIRITTO SOCIETARIO

ITALIA: RESPONSABILITÀ DEI SINDACI: NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE 35/25

La legge del 14.03.25, n. 35, entrata in vigore il 12 aprile di quest'anno, stabilisce, nelle ipotesi di responsabilità colposa dei sindaci, limiti risarcitori calibrati sul compenso annuo da loro percepito e variabili in funzione della gravità della colpa. La riforma ha modificato l'art. 2407 c.c., intervenendo sul secondo comma, con una nuova formulazione che introduce un tetto massimo al risarcimento, secondo il seguente schema: per i compensi fino a 10.000 €, il limite è pari a quindici volte il compenso; per quelli tra 10.000 e 50.000 €, la soglia è di dodici volte il compenso; per quelli oltre 50.000 €, il limite si attesta su un importo massimo di dieci volte il compenso. È stato poi introdotto un nuovo quarto comma dell'art. 2407 c.c., fissando per l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei sindaci un termine di prescrizione quinquennale, con decorrenza dalla data del deposito della relazione predisposta dall'organo di controllo, ai sensi dell'art. 2429 c.c., al bilancio dell'esercizio in cui il danno si è verificato. L'allineamento con il modello dei revisori legali trova giustificazione, oltre che nella medesima funzione di garanzia assegnata alle due categorie di soggetti, anche nella frequente coincidenza tra organo di controllo e soggetto incaricato della revisione legale, ai sensi dell'art. 2409bis co. 2 c.c.



STUDIO LEGALE • RECHTSANWALTSKANZLEI
SUSANNE HEIN

GERMANIA: NO ALLA CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DA PARTE DI AMMINISTRATORI REVOCATI

La convocazione dell'assemblea dei soci di una GmbH spetta agli amministratori. Con la loro revoca, tale competenza viene meno, anche nel caso in cui risultino ancora iscritti nel Registro delle imprese. La regola prevista dal diritto azionario, secondo cui è determinante l'iscrizione dell'organo di gestione nel Registro delle imprese, non si applica alla GmbH. La Corte d'Appello di Berlino lo ha ribadito con un'ordinanza del 25.11.24 (Az. 23 U 97/21), confermandolo anche nel caso in cui la revoca degli amministratori avvenga da parte di un Consiglio di sorveglianza costituito secondo statuto. Il trasferimento della competenza alla revoca mediante lo statuto non modifica le differenze fondamentali tra GmbH e società per azioni (AG), per cui le norme del diritto azionario restano inapplicabili. I soci di una GmbH hanno un rapporto più diretto con la nomina e revoca degli amministratori rispetto agli azionisti coi membri del Consiglio di amministrazione. La decisione mette ancora una volta in evidenza la posizione particolare dei soci di una GmbH.



Avv. e RAin Susanne Hein
susanne.hein@susannehein.it

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italien



RA Wolfgang Liebau
wolfgang.liebau@luther-lawfirm.com



Dott. Andrea Bernardi
andrea.bernardi@luther-lawfirm.com

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italien

Luther.

TASSAZIONE DELLE IMPRESE

ITALIA: RILEVANZA FISCALE DELLE DIFFERENZE DI CAMBIO – NOVITÀ DEL D.LGS. 192/24

L'art. 9 co. 1 lett. d) D.Lgs. 192/24 ha abrogato il co. 3 dell'art. 110 del TUIR, determinando un rilevante cambio di paradigma in materia di trattamento fiscale delle differenze di cambio. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.23, sia le differenze di cambio realizzate, sia quelle da valutazione, assumono piena rilevanza ai fini IRES. Viene dunque meno il principio di irrilevanza fiscale, precedentemente previsto per le sole differenze di cambio da valutazione, che obbligava i contribuenti a operare apposite variazioni in aumento o in diminuzione in sede di determinazione del reddito imponibile. Resta invece ferma la non rilevanza ai fini IRAP di tali componenti, essendo le differenze di cambio incluse in voci del conto economico escluse dalla base imponibile IRAP, in coerenza con i criteri di derivazione civilistica. La modifica ha effetto a partire dai bilanci 2024, con riferimento alle differenze di cambio da valutazione contabilizzate alla chiusura dell'esercizio 2023. Ne deriva che, già in sede di dichiarazione dei redditi per il periodo d'imposta 2024, i soggetti IRES dovranno considerare tali componenti nella determinazione dell'imponibile, nonché gestire le eventuali variazioni temporanee pregresse. In quest'ottica, assume rilievo l'obbligo di riassorbimento delle imposte anticipate e differite iscritte nel bilancio 2023.

bureau**Plattner**

AGEVOLAZIONI FISCALI E INCENTIVI GOVERNATIVI

ITALIA: NUOVA PROCEDURA DI COMUNICAZIONE PER PRENOTAZIONE CREDITO D'IMPOSTA TRANSIZIONE 4.0 2025

Con il D.M. del 15.05.25 sono state definite le nuove regole per l'accesso al credito d'imposta Transizione 4.0 per gli investimenti effettuati dal 1.01.25 al 31.12.25, o fino al 30.06.26, a condizione che entro il 31.12.25 sia stato versato almeno il 20% dell'acconto e l'ordine sia stato accettato. Le imprese saranno tenute a presentare tre comunicazioni: una preventiva, valida per la prenotazione delle risorse, entro il 31.01.26, indicando l'ammontare complessivo degli investimenti; una seconda comunicazione, da inviare entro 30 giorni dalla preventiva, indicando l'importo dell'ultima quota dell'acconto per il raggiungimento del 20% del costo di acquisizione; la comunicazione di completamento, da inviare entro il 31.01.26 per gli investimenti effettuati al 31.12.25, o entro il 31.07.26 per quelli ultimati al 30.06.26. Le imprese che hanno già comunicato, tramite il modello previsto dal D.M. 24.04.24, investimenti, con data di ultimazione successiva al 31.12.2024 e per i quali non è stato pagato acconto del 20%, dovranno ripresentare la comunicazione preventiva o di completamento con il nuovo modello entro 30 giorni dall'entrata in vigore del nuovo modello e adempiere agli obblighi di conferma dell'acconto e di completamento degli investimenti entro i tempi previsti, al fine di mantenere l'ordine cronologico della comunicazione già trasmessa.

Deloitte.



Dott. Hannes Hilpold
hannes.hilpold@bureauplattner.com



Dott. Giorgio Frigerio
giorgio.frigerio@bureauplattner.com

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italian



Dott. Ranieri Villa
rvilla@sts.deloitte.it



Dott.ssa Maria Iulia Santaniello
Dornbusch
msantaniellodornbusc@sts.deloitte.it

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italian

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

ITALIA: LA SMATERIALIZZAZIONE DELLA STABILE ORGANIZZAZIONE

L'economia digitale ha trasformato le strutture economiche globali, migliorando il benessere collettivo ma mettendo in crisi i tradizionali sistemi fiscali. Una delle principali sfide risiede nell'inadeguatezza del concetto di stabile organizzazione - tradizionalmente fondato su un "luogo fisso di attività" - rispetto ai modelli di business digitali altamente dematerializzati.

Il Progetto BEPS dell'OCSE, in particolare con l'Action 1, ha introdotto la nozione di "presenza economica significativa" per ridefinire la presenza fiscale nell'era digitale, approccio poi ripreso dalla Proposta di Direttiva UE n. 147/18. Tuttavia, tali sviluppi non sono ancora stati integrati nel Modello OCSE né nel diritto vincolante dell'Unione Europea. Il legislatore italiano ha introdotto, seppur isolatamente, una nuova definizione di stabile organizzazione all'art. 162 co. 2 lett. f)bis del TUIR, includendo la "presenza economica significativa e continuativa" anche senza una sede fisica. Sennonché, l'assenza di criteri chiari e precisi, ha sollevato dubbi circa l'effettiva portata applicativa della norma. Nel delineato contesto, urge una revisione dei principi fiscali internazionali tramite una riforma coordinata tra Stati, finalizzata ad evitare la doppia imposizione e a garantire un'equa tassazione delle multinazionali digitali, aumentando così il gettito per le casse nazionali.

**MORRI ROSSETTI
& FRANZOSI**

PREZZI DI TRASFERIMENTO

ITALIA: TRANSFER PRICING: ONERE DELLA PROVA RAFFORZATO IN CAPO ALL'AGENZIA

Con la sentenza n. 5328/10/2024, la CGT di primo grado di Milano interviene in materia di onere della prova in capo all'Amministrazione finanziaria nelle controversie sui prezzi di trasferimento. Il caso riguardava la rettifica del reddito di una società da parte dell'Ufficio che contestava il valore delle operazioni intercompany.

I giudici hanno accolto il ricorso della società - che non aveva predisposto la documentazione idonea ai fini della penalty protection - ritenendo che l'Ufficio non avesse fornito un'adeguata motivazione per il rigetto del metodo utilizzato dal contribuente, né dimostrato la fondatezza della propria ricostruzione. L'art. 7 co. 5bis D.Lgs. 546/92, prevede infatti un onere della prova rafforzato in capo all'Ufficio, secondo il quale l'Amministrazione deve dimostrare in giudizio, con elementi concreti e coerenti, la fondatezza dell'atto impugnato. In mancanza di tale prova, l'atto deve essere annullato.

La sentenza evidenzia l'importanza di un riequilibrio nell'onere probatorio tra Fisco e contribuente, ma ribadisce implicitamente anche il valore strategico della predisposizione della documentazione di transfer pricing che rappresenta uno strumento essenziale per sostenere la correttezza dei metodi adottati e beneficiare al contempo della protezione sanzionatoria.

HAGER & PARTNERS



Dott. Davide Attilio Rossetti
Davide.Rossetti@MorriRossetti.it



Dott. Filippo Calatroni
Filippo.Calatroni@hager-partners.it



Dr. Vincenzo Leonardo
Vincenzo.Leonardo@hager-partners.it

LIFE SCIENCE & HEALTHCARE

ITALIA: MAGGIORAZIONE QUOTA DI SPETTANZA DEI GROSSISTI: PRESENTATI I PRIMI RICORSI AL TAR

Sarà la giustizia amministrativa a fornire una chiave di lettura alle norme contenute nella Legge di Bilancio (l. 207/24) che assegnano ai grossisti un ulteriore 0,65% della quota di spettanza sul prezzo al pubblico dei medicinali rimborsati, sottraendolo dalla quota riservata alle aziende produttrici. È infatti notizia recente che alcuni tra i maggiori genericisti italiani hanno presentato ricorso al TAR, in particolare contro la nota AIFA del 7.04.25 che sembra fornire un'interpretazione della norma favorevole ai grossisti.

Come noto, secondo i genericisti il comma 324 della Legge di Bilancio non si applicherebbe alla quota spettante alle aziende sui farmaci equivalenti, per i quali resta in vigore il Decreto Abruzzo (D.L. 39/09), che prevede per l'industria una quota del 58,65%; lo 0,65% destinato dalla Legge di Bilancio ai grossisti sarebbe invece da scomputare dalla quota dell'8% che lo stesso Decreto Abruzzo riserva alla libera negoziazione fra grossisti e farmacie. Al contrario, i grossisti – e parrebbe anche AIFA – sostengono che la misura vale per tutti i farmaci e che dunque la quota di spettanza delle aziende sui farmaci equivalenti sia scesa dal 58,65% al 58%.

**PORTOLANO
CAVALLO**

IP & AI

GERMANIA: "NON LO SAPEVO"

"Non lo sapevo" (Nie wieder keine Ahnung) è il titolo di una serie TV tedesca che rende fruibili al grande pubblico argomenti come la storia dell'arte, l'architettura ecc. La serie è in onda dal 2009. Di recente è stato pubblicato un libro con lo stesso titolo, che fornisce al lettore nozioni base su questioni come politica ed economia. Il canale che trasmette la serie ha ritenuto violato il proprio copyright sul titolo e ha portato in causa l'editore del libro richiedendo la cessazione dell'uso e un risarcimento danni. La tutela dei titoli non è armonizzata a livello UE. L'attrice ha fatto leva sulle normative tedesche e in particolare sull'idea che – titolo o marchio che sia – sussistesse un rischio di confusione. La Corte Federale è da poco andata a sentenza e non vede il rischio. I titoli sono certo identici ma un libro e una trasmissione TV sono due entità molto diverse e le rispettive utenze non possono confonderle. Non trattandosi di un marchio, la funzione di indicazione di provenienza non è inoltre tutelata in modo automatico e – secondo la Corte – per ipotizzare l'idea che il pubblico possa vedere una qualche associazione commerciale tra i due prodotti, la trasmissione dovrebbe essere molto più nota di quanto in realtà non sia (BGH, sentenza del 7.05.25, I ZR 143/24I).

GW Graf von Westphalen



Avv. Claudio Todisco
ctodisco@portolano.it



Avv. Daniela Amhof
damhof@portolano.it



RA Dr. Kristofer Bott
k.bott@gvw.com

MERGERS & ACQUISITIONS

ITALIA: CESSIONE DI PARTECIPAZIONI E DIRITTO DI PRELAZIONE

In caso di compravendita di partecipazioni sociali, occorre tenere conto del diritto di prelazione eventualmente spettante ai soci. La clausola statutaria di prelazione ha efficacia reale, risultando quindi opponibile, oltre ai soci della società, anche ai terzi acquirenti. Tuttavia, l'eventuale cessione di partecipazioni sociali in violazione di una clausola statutaria di prelazione, non determina la nullità dell'atto di trasferimento tra il socio cedente e il terzo acquirente. La violazione del diritto di prelazione comporta esclusivamente una tutela reale, che si traduce nell'inefficacia dell'atto di trasferimento nei confronti della società e dei soci pretermessi. Il terzo acquirente non potrà esercitare tanto i diritti patrimoniali quanto i diritti amministrativi connessi alla partecipazione. Il socio pretermesso non ha diritto al riscatto della partecipazione ceduta, né può ottenere un risarcimento, salvo che dimostri, ai fini del risarcimento, un concreto interesse all'acquisto e la reale disponibilità ad acquisire le partecipazioni oggetto della cessione.

Diversamente, la clausola di prelazione contenuta in un patto parasociale e non prevista dallo statuto, ha efficacia esclusivamente obbligatoria tra le parti e la sua eventuale violazione comporta unicamente l'obbligo di risarcimento del danno in capo al soggetto inadempiente (Trib. Milano 46001/24).

HAGER & PARTNERS

CRISI D'IMPRESA, RESTRUCTURING E FALLIMENTO

ITALIA: COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI E AFFITTO DI RAMO D'AZIENDA

Nell'ambito di un percorso di composizione negoziata una società richiedeva al Tribunale di Terni di essere autorizzata a stipulare un contratto di affitto di ramo d'azienda senza il preventivo esperimento delle procedure volte a garantire il principio di competitività nella selezione dell'acquirente (ossia finalizzate all'ottenimento del miglior risultato, nel minor tempo e con la maggior trasparenza possibile). I giudici ternani, con sentenza del 30.04.25, hanno dichiarato il non luogo a provvedere con riferimento alla predetta istanza. Nel caso di specie, va infatti esclusa l'applicabilità del regime autorizzativo previsto dalla lettera d) dell'art. 22 CCII per il trasferimento in qualunque forma dell'azienda o di uno o più suoi rami. L'espressione "trasferire", per quanto da intendere in senso lato ("in qualunque forma"), pare riferibile al solo effetto traslativo dei contratti a effetti reali sia pur realizzabili mediante forme diverse dalla vendita dell'azienda, come ad esempio la costituzione di una newco. Tra questi non rientra l'affitto di ramo d'azienda.



Avv. David Covi
David.Covi@hager-partners.it



Dott. Alex Fischer
Alex.Fischer@hager-partners.it



RA e Avv. Dr. Stephan Grigolli
stephan.grigolli@grigollipartner.it



Avv. Francesca Manara
francesca.manara@grigollipartner.it

PROBLEMATICHE CONTRIBUTIVE E FISCALI DEL PERSONALE DISTACCATO

ITALIA: TRATTAMENTO CONVENZIONALE DEL CORRISPETTIVO VERSATO A FRONTE DI UN PATTO DI NON CONCORRENZA

Con la risposta ad interpello n. 111/25 l'Agenzia ha analizzato il corretto trattamento fiscale dei redditi derivanti da un patto di non concorrenza stipulato tra una società italiana ed un ex-dipendente trasferitosi all'estero dopo la risoluzione del rapporto di lavoro. Secondo l'interpretazione dell'Agenzia, l'art. 23 co. 2 lett. d) del TUIR prevede una presunzione assoluta di produzione in Italia dei redditi derivanti da indennità di fine rapporto, se corrisposto da società residenti in Italia. Laddove il percipiente non è residente in Italia, tale disposizione deve essere raccordata con il contenuto delle disposizioni convenzionali. In particolare, il commentario OCSE all'articolo 15, paragrafo 2.9, afferma che gli emolumenti corrisposti a fronte di un patto di non concorrenza, pur essendo connessi allo svolgimento di un'attività di lavoro dipendente, nella maggior parte dei casi, non risultano direttamente collegati ad un'attività lavorativa svolta prima della cessazione del rapporto di lavoro, specialmente laddove il patto di non concorrenza abbia un'effettiva importanza sotto il profilo aziendale. Sulla base di questi motivi, l'Agenzia conclude che l'indennità legata al patto di non concorrenza se non strettamente collegata ad alcuna attività lavorativa sconta tassazione esclusiva nel Paese di residenza in deroga ai principi generali di tassazione concorrente.

bureau**Plattner**

TASSAZIONE DELLE PERSONE

ITALIA: TASSAZIONE DELLA COSTITUZIONE E CESSIONE DI USUFRUTTO SU IMMOBILE

In Italia, la plusvalenza derivante dalla cessione della piena proprietà o nuda proprietà di un immobile da parte di una persona privata è tassata solamente se tra l'acquisto e la cessione sono intercorsi meno di cinque anni. La regola non è applicabile se l'immobile è stato ricevuto in successione o se lo stesso è stato adibito ad abitazione principale per la maggior parte del periodo. La cessione di terreni edificabili è sempre tassabile.

Dal 1.01.24, è stata invece modificata la legge fiscale relativamente alla tassazione della plusvalenza derivante dalla cessione dell'usufrutto. Differentemente dal passato in cui non vi era tassazione specifica, ora la costituzione o cessione di usufrutto è sempre tassabile, indipendentemente dal periodo di possesso o dall'atto di provenienza. La tassazione avviene nell'anno di incasso del corrispettivo e sulla differenza tra il corrispettivo percepito e le spese inerenti.

Per esempio, in una situazione alquanto diffusa in passato nei passaggi generazionali, se un privato volesse scindere in fase di acquisto di un immobile la nuda proprietà destinandola al figlio e l'usufrutto a se stesso, sebbene l'immobile acquistato fosse stato sempre detenuto come abitazione principale dal venditore, il venditore dovrebbe comunque tassare la parte relativa all'usufrutto. Conseguentemente la fattispecie diviene non più conveniente.

PODINI & PARTNERS

Studio associato di consulenza fiscale, societaria, economica ed aziendale
Sozietät für Wirtschafts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und Betriebsberatung



Dott.ssa Cristina Martello
cristina.martello@bureauplattner.com

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italien



Dr. Stefania Andreasi
stefania.andreasi@data.bz.it



Dr. Christof Brandt
christof.brandt@data.bz.it

DIRITTO DELL'ENERGIA

ITALIA: DECRETO FER X TRANSITORIO: AL VIA IL PRIMO BANDO

Con quasi due mesi di ritardo rispetto alle tempistiche inizialmente previste, il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ha pubblicato le Regole Operative del Decreto FER X Transitorio, dando ufficialmente avvio, lo scorso 3 giugno, alla prima procedura competitiva prevista dal nuovo meccanismo di sostegno alle fonti rinnovabili. Come precisato dal GSE nell'apposito bando, il periodo di presentazione delle manifestazioni di interesse sarà aperto dal 3.06.25 alle ore 12:00 e sarà chiuso improrogabilmente il giorno 24.06.25 alle ore 12:00. Inoltre, il decreto prevede un canale di accesso diretto – senza procedura competitiva – per gli impianti rinnovabili con potenza pari o inferiore a 1 MW, a condizione che i lavori siano stati avviati dopo la data di entrata in vigore del decreto stesso. Al riguardo, l'ARERA ha avviato una consultazione pubblica volta a definire i criteri per la determinazione dei prezzi di aggiudicazione per gli impianti in accesso diretto. Le tariffe proposte sono pari a 70 €/MWh per gli impianti fotovoltaici e 91 €/MWh per quelli eolici, mentre per gli impianti idroelettrici il prezzo varierà in funzione della tipologia e della potenza installata. Considerato il ritardo nell'adozione delle regole operative, è plausibile che la procedura competitiva attualmente in corso sia l'unica ad essere avviata prima della scadenza del Decreto FER X Transitorio.

Rödl & Partner

REATI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'IMPRESA

ITALIA: VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI: LA CASSAZIONE ESCLUDE IL REATO

Nella recente sentenza n. 20191 depositata il 30 maggio scorso, la Terza sezione della Corte di Cassazione si è pronunciata in materia di vendita di prodotti industriali con segni mendaci affermando che il reato di cui all'art. 517 c.p. non si configura nel caso di merce proveniente da Stato estero e destinata ad altro Stato estero, che non sia mai uscita dalla sfera della disponibilità del detentore e che non sia destinata alla commercializzazione nel mercato interno italiano e, perciò, non presentata alla dogana.

Nel caso sottoposto al vaglio della Suprema Corte, infatti, mancava l'elemento oggettivo del reato della "messa in circolazione", necessario ai fini della integrazione della fattispecie penale. I fatti oggetto di causa, peraltro, non erano idonei a provocare un'offesa al bene giuridico protetto dalla norma penale, ovvero l'ordine economico nazionale.

Diversamente, si afferma, la detenzione di prodotti industriali con segni mendaci potrebbe integrare il reato di cui all'art. 517 c.p. nella sua forma tentata quando sia possibile provare che i beni siano destinati, di fatto, al mercato interno e non al mero transito.

MORRI ROSSETTI
& FRANZOSI



Avv. Gennaro Sposato
gennaro.sposato@roedl.com



Dott.ssa Alice Fiorillo
alice.fiorillo@roedl.com

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italien



Avv. Francesco Rubino
Francesco.Rubino@MorriRossetti.it

ISPEZIONI FISCALI E CONTENZIOSI TRIBUTARI

ITALIA: R&S: IRRILEVANTI I PARAMETRI DEL MANUALE DI FRASCATI 2015. LA CGT LOMBARDIA VALORIZZA L'INNOVAZIONE

Con la sentenza n. 1482/25/25 del 16.06.25, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, discostandosi da precedenti arresti sul tema, ha enunciato un interessante principio in tema di credito d'imposta per ricerca e sviluppo: ai fini della valutazione circa l'agevolabilità dell'investimento, la portata innovativa deve essere valutata con riferimento alla singola impresa, con un approccio case by case, e non riguardo al mercato in senso assoluto. L'Ufficio, in particolare, aveva negato il beneficio per i periodi 2015-2016, ritenendo che i progetti presentati non rispondessero ai cinque criteri di innovatività introdotti dal Manuale di Frascati 2015, da cui la contestazione in termini di credito inesistente. La Corte, rigettando l'appello AdE, ha anzitutto rimarcato l'errato riferimento temporale al Manuale Frascati 2015, che non avrebbe potuto trovare applicazione nel caso di specie (si sarebbe dovuto fare riferimento, semmai, alla precedente versione del 2002). Ciò posto, la CDGT II ha evidenziato che, come previsto dalle Linee Guida MIMIT del luglio 2024, anche in assenza di una "novità assoluta" per il settore, il credito "spetta" se il progetto comporta il superamento di ostacoli tecnico-scientifici di rilievo per l'impresa, così accordando rilevanza all'innovazione "relativa" rispetto alla "novità assoluta" per il settore.

Deloitte.

IVA E DAZI

ITALIA: SPLIT PAYMENT - NOVITÀ DAL 1.07.25

A partire da questa data le società quotate sul FTSE MIB non saranno più soggette allo split payment; tale meccanismo prevede che, per determinate operazioni, l'IVA indicata in fattura non venga incassata dal fornitore ma versata direttamente all'Erario dal cliente.

Pertanto, dal 1.07.25 i fornitori delle società quotate sul FTSE MIB dovranno applicare la regola generale dell'IVA e la verseranno secondo le normali modalità.

Nell'ipotesi in cui una società quotata ricevesse dopo il 30.06.25 una fattura emessa con data luglio 2025 e con il riferimento al regime split payment, dovrà chiedere al fornitore l'emissione di una nota di variazione in accredito e la riemissione, non potendo in nessun modo sostituirsi al fornitore per effettuare il relativo pagamento.

La modifica deriva dalla Decisione di Esecuzione (UE) 2023/1552, che ha prorogato fino al 30.06.26 l'autorizzazione per l'Italia all'uso dello split payment, tuttavia limitata alle Pubbliche Amministrazioni ed enti e imprese da esse controllate.

STUDIO ASSOCIATO AMOROSO



Avv. Walter Di Rosa
wdirosa@sts.deloitte.it



Avv. Gianluca Mauriello
gimauriello@sts.deloitte.it

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italian



Dott. Stefano Amoroso
stefano.amoroso@studioamoroso.it



Deutsch-Italienische
Handelskammer
Camera di Commercio
Italo-Germanica



NOTE LEGALI

DEinternational Italia S.r.l. è la società di servizi della Camera di Commercio Italo-Germanica (AHK Italien)

CONTATTI:

Team “Norme & Tributi”

Via Gustavo Fara 26 | 20124 Milano

P.IVA/C.F. 05931290968

Tel. +39 02 3980091 | Fax +39 02 66988660

E-mail: recht@ahk.it

Copyright immagini: Fotolia

CONTENUTI | LINKS:

DEinternational Italia S.r.l. ha raccolto le informazioni con la maggiore cura possibile. Tuttavia, la correttezza e l'accuratezza delle informazioni contenute non possono essere garantite. Qualsiasi responsabilità per danni derivanti direttamente o indirettamente dall'uso dei testi delle pagine e/o siti collegati tramite link è esclusa.

INVIO DATI | PRIVACY:

I Suoi dati personali verranno trattati con la massima riservatezza e utilizzati solo ai fini della nostra attività istituzionale, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (GDPR). Le nostre informative sulla Privacy, sono consultabili sul nostro sito cliccando **qui**. Potrà in qualsiasi momento ottenere informazioni riguardo ai dati raccolti, richiederne l'aggiornamento o la cancellazione. Potrà, inoltre, revocare il consenso in ogni momento tramite e-mail (privacy@ahk.it), telefonicamente (+39 023980091) o al ricevimento della newsletter (cliccando sull'apposito link).